

2) condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A questo scopo, la Commissione ha addotto i seguenti motivi:

a) quanto alla normativa della Regione fiamminga, la Commissione sostiene che detta normativa non prende in considerazione tutti i criteri applicabili dell'allegato III della direttiva all'atto della determinazione dell'obbligo di presentare o meno i progetti menzionati nell'allegato II della direttiva ad una valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi degli artt. 5-10 della direttiva.

Il governo fiammingo non ha dimostrato che i procedimenti alternativi da esso menzionati per i progetti di cui trattasi rispondono a quanto prescritto dall'art. 2 e dagli artt. 5-10 della direttiva.

b) Quanto alla normativa della Regione vallona, la Commissione sostiene, in primo luogo, che, per i progetti menzionati al punto 18, lett. a), dell'allegato I (impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose), detta normativa fissa una soglia, mentre la direttiva non lo prevede, e che, per i progetti menzionati al punto 8, lett. a), dell'allegato I (porti di navigazione interna), essa stabilisce una soglia espressa in numero di navi e non in termini di tonnellate, come disposto dalla direttiva. In secondo luogo, la Commissione sostiene che, nella normativa della regione vallone, l'art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva non è recepito correttamente.

c) Quanto alla normativa della Regione di Bruxelles-capitale, la Commissione sostiene in primo luogo che detta normativa non tiene conto dei criteri di selezione adeguati dell'allegato III della direttiva per il recepimento dell'art. 4, n. 3, della direttiva e che le forme di valutazione alternative menzionate dal governo di Bruxelles non rispondono a tutte le caratteristiche menzionate nella direttiva. In secondo luogo, la Commissione sostiene che tale normativa non recepisce di per sé l'allegato III della direttiva.

(¹) GU L 175, pag. 40.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgerichts (Germania) il 9 novembre 2009 — Attila Belkiran/Oberbürgermeister der Stadt Krefeld — Controinteressato: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

(Causa C-436/09)

(2010/C 24/47)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Attila Belkiran

Convenuto: Oberbürgermeister der Stadt Krefeld

Controinteressato: Der Vertreter des Bundesinteresses (rappresentante degli interessi federali presso il Bundesverwaltungsgericht) beim Bundesverwaltungsgericht

Questione pregiudiziale

Se la protezione contro l'allontanamento di cui all'art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80 a beneficio di un cittadino turco titolare di una posizione giuridica conferita dall'art. 7 della decisione n. 1/80 nei confronti dello Stato membro nel quale abbia soggiornato i precedenti dieci anni, si configuri secondo l'art. 28, n. 3, lett. a), della direttiva 2004/38/CE (¹), per cui un allontanamento sia consentito esclusivamente per motivi imperativi di pubblica sicurezza definiti dallo Stato membro.

(¹) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Périgueux (Francia) il 9 novembre 2009 — AG2R Prévoyance/Beaudout Père et Fils SARL

(Causa C-437/09)

(2010/C 24/48)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Périgueux

Parti

Ricorrente: AG2R Prévoyance

Convenuto: Beaudout Père et Fils SARL

Questioni pregiudiziali

l'organizzazione di una clausola di iscrizione obbligatoria ad un regime complementare di sanità quale previsto dall'art. L 912-1 del codice della previdenza sociale e la clausola aggiuntiva resa